

TORNATA DEL 1° GIUGNO 1858

— 20 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggi — Discussione del progetto di legge sulla cospirazione contro la vita dei capi dei Governi stranieri, sull'apologia dell'assassinio politico e per la riforma dei giurati — Parlano in favore del progetto i senatori Montezemolo e Persoglio — Discorso del presidente del Consiglio dei ministri — Osservazioni e dichiarazione del senatore Alberto La Marmora — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Dubbio del senatore De Cardenas, chiarito dal ministro di grazia e giustizia — Considerazioni del senatore Farina contro il progetto — Schiarimento del senatore De Cardenas per un fatto personale — Osservazioni del ministro di grazia e giustizia in risposta al senatore Farina.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti il presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri, i ministri grazia e giustizia, dei lavori pubblici, non che il ministro Paleocapa.)

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, il quale è approvato.

Legge pure il seguente sunto di petizione:

2689. L'associazione marittima mercantile ligure porge al Senato motivate istanze per modificazioni al progetto di legge sull'ordinamento del servizio consolare.

OMAGGI.

PRESIDENTE. Reco a conoscenza del Senato gli omaggi fattigli:

Dal cavaliere Vegezzi-Ruscalla, di due esemplari di un suo scritto intitolato: *Lettres sur les principautés.*

Dal signor dottore Alociati-Busolino, di un suo scritto sul morbo delle viti.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA COSPIRAZIONE CONTRO LA VITA DEI CAPI DEI GOVERNI STRANIERI, SULL'APOLOGIA DELL'ASSASSINIO POLITICO E PER LA RIFORMA DEI GIURATI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama alla discussione del progetto di legge relativo alla cospirazione contro la vita dei capi dei Governi stranieri, sull'apologia dell'assassinio politico, e per la riforma dei giurati. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 646 e 660.)

Il progetto di legge è così concepito:

« Art. 1. La cospirazione contro la vita del capo di un Governo straniero, manifestata con fatti preparatorii della esecuzione del reato, è punita colla reclusione.

« I colpevoli possono inoltre essere posti sotto la sorveglianza speciale della polizia per lo spazio di cinque anni.

« Art. 2. L'apologia dell'assassinio politico per mezzo della stampa, o di alcun altro dei mezzi indicati nell'articolo 1 della legge 26 marzo 1848, è punita a termini dell'articolo 24 della stessa legge, escluse sempre le pene di polizia, sia che venga l'assassinio espressamente approvato, sia che si cerchi soltanto di giustificarlo.

« Art. 3. Sino al 31 dicembre 1862 agli articoli 78, 79, 80 e 87 della legge 26 marzo 1848 sono surrogate le seguenti disposizioni:

« Art. 78. Sono giudici del fatto tutti gl'inscritti nella lista degli elettori politici delle città, nelle quali siede una Corte di appello.

« Art. 79. Nei primi quindici giorni dei mesi di giugno e di dicembre d'ogni anno una Commissione, composta del sindaco, che ne è il presidente, o di chi in caso di vacanza o di legittimo impedimento ne fa le veci, di due consiglieri provinciali e di due consiglieri comunali, forma la lista dei giurati, che durante il semestre successivo possono essere chiamati a dar giudizio.

« I consiglieri provinciali e comunali che devono far parte della Commissione per la formazione delle liste dei giurati sono nominati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta di voti.

« I Consigli provinciali e comunali nominano inoltre nel modo suindicato due consiglieri supplenti, i quali sono chiamati per ordine di voti, ed, in caso di parità di voti, per rango di età, a supplire ai membri effettivi, quando manchino questi ultimi o siano legittimamente impediti.

« La nomina dei consiglieri provinciali e comunali è rinnovata in ogni anno dal Consiglio provinciale nelle annuali Sessioni ordinarie e dal Consiglio comunale nella tornata di primavera.

« Il numero dei giurati che le Commissioni devono inscrivere nelle liste è di trecento per Torino e Genova, e di centocinquanta per le altre città.

« Gli impiegati stipendiati dal Governo ed in attività di servizio non possono essere iscritti nelle liste in numero maggiore del quarto della totalità degli iscritti.

« I giurati iscritti in una lista semestrale non possono essere iscritti in quella del semestre immediatamente successivo.

« Art. 80. La lista semestrale, sottoscritta da tutti i membri componenti la Commissione, deve nel tre giorni successivi alla sua formazione essere trasmessa dal presidente della Commissione stessa al primo presidente della Corte d'appello, il quale provvede affinché sia subito affissa all'uditorio della Corte e vi rimanga durante il semestre.

« Art. 87. Tanto il Ministero pubblico quanto l'imputato possono ricusare i giudici del fatto stati estratti a sorte, senza addurre motivi sino a che rimangano nell'urna tanti nomi che, uniti a quelli già estratti e non ricusati, raggiungano il numero di 14.

« La ricusazione deve essere fatta al momento dell'estrazione.

« Art. 4. Per la prima volta la lista semestrale dei giurati è fatta nei trenta giorni immediatamente successivi alla pubblicazione di questa legge, e non ha effetto che pel semestre corrente all'epoca in cui sarà formata.

« I Consigli provinciali e comunali saranno con decreto reale, da emanare contemporaneamente alla presente legge, convocati entro quindici giorni in adunanza straordinaria per fare la scelta dei consiglieri che devono comporre la Commissione di cui nei precedenti articoli. »

È aperta la discussione generale. La parola spetta al senatore Montezemolo.

DI MONTEZEMOLO. Signori senatori: consenziente nei principii politici proclamati dal Governo del Re, io soglio per lo più votare le leggi che egli presenta in Senato senza prendere la parola; non avendo ragione per far risultare d'un concorso debole d'altronde ed incondizionato.

Oggi però io sto per votare una legge che non incontra l'approvazione di molti amici ai quali mi lega un indissolubile vincolo di liberali principii; una legge nel cui pensiero fondamentale contenuto nel primo articolo, io pienamente consento, ma le cui parti accessorie mi offendono, e che pure non posso ricusare per non respingere la legge intiera. Ecco perchè, rompendo il consueto silenzio, io intendo di esporre ai miei colleghi ed ai miei concittadini le ragioni che determinano il mio voto.

Per buona ventura, se mai questione giunse al nostro cospetto ampiamente controversa e matura per le do-

mandato soluzioni, essa è questa, dopo la discussione e lunga e splendida a cui essa diede luogo nell'altra parte del Parlamento.

Questo fa che basterà a me l'accennare anzi che dimostrare il processo logico della mia deliberazione, e potrò quindi essere molto breve, tanto nel discorrere le ragioni intime della legge, quanto nel toccare a quelle considerazioni che emergono dalla situazione politica di cui questa legge è il naturale e doloroso portato.

Voi sapete che un fatto spaventoso e nefario, avvenuto in vicina contrada, diede occasione al Ministero di presentare questo schema di legge. Ciò diede luogo al sospetto d'una pressione straniera subita dal Governo, sicchè potè taluno scambiare forse un atto di buon vicinato ed amicizia con un atto umiliante di vassallaggio.

Già l'ufficio centrale riconosceva che i documenti depositi nella segreteria del Senato attestano l'insussistenza di tale appunto, ed io non mi fermerò a spendervi parole; bensì mi giova il dichiarare che, dove il fatto di una pressione straniera mi fosse stato dimostrato, renderei ora il partito contrario alla legge, ma mesto e dolente, senza pure qui allegarne il motivo; imperocchè non mi sarebbe mai bastato l'animo di accusare in faccia al mondo di cosa tanto indecorosa il Governo, che in faccia al mondo personifica pur sempre il mio paese.

Ora vengo alla legge: voi avete potuto vedere che essa si propone tre fini diversi, ai quali corrispondono i tre suoi primi articoli.

Col primo essa intende a colpire d'una sanzione penale il fatto di chi nel nostro Stato cospira e prepara un attentato contro la vita del capo di un estero Governo; col secondo essa intende punire l'apologia dell'assassinio politico, per mezzo della stampa; col terzo essa reca una modificazione nell'istituzione dei giurati ai quali è devoluto il giudizio dei reati di stampa. Il quarto articolo contiene disposizioni transitorie per recare in atto le accennate modificazioni.

Che il primo articolo, ordinato a punire le cospirazioni contro i capi dei Governi esteri, racchiuda in sé un principio di moralità assoluta, e sia conforme a giustizia, io non intendo provarlo; l'evidenza si riconosce e non si dimostra, e questo d'altronde non è luogo ove essa corra pericolo di venire disconosciuta.

Più grave può sembrare l'obbiezione che si deduce da ciò, che la legge morale e la legge penale non hanno lo stesso campo d'azione, e che la moralità e la colpa non costituiscono per sé stesse il delitto ed il crimine; nonchè la sentenza in virtù della quale altri vorrebbe pretendere, che manchino nei fatti contemplati in quest'articolo di legge gli estremi richiesti per costituire un reato a cui si possa estendere la sanzione penale.

Io non intendo di combattere queste obbiezioni sopra il terreno del diritto costituito: dove il bisogno della discussione lo richiedesse, altre voci ben più autorevoli della mia adempirebbero a tale ufficio, in un Consesso dove la scienza del diritto ha così illustri interpreti, e dove l'austera Temi conta oracoli così venerati.

Bensi domanderò che mi sia lecito di fare in proposito di tale obbiezione un altro ragionamento, e di concedere un istante per ipotesi che questo articolo di legge esca dai termini che sono seguiti dalla scienza penale, quale trovasi ora costituita e formolata dai più celebri autori. Ciò posto io così ragiono.

La legge morale e la legge penale, è vero, non hanno lo stesso campo d'azione, ed ai precetti della prima non si può sempre venire in soccorso colle sanzioni della seconda; questa verità fu posta mirabilmente in luce da Bentham allorchando con inarrivabile felicità di espressione disse, che la legislazione e la morale hanno lo stesso centro, ma non hanno la stessa periferia; vale a dire, che hanno fondamento negli stessi principii, ma non estendono ugualmente lontano le loro conseguenze.

Da questo fatto riconosciuto risulta che i cardini della scienza legislativa, la sua parte immutabile, i principii fondamentali sopra cui essa riposa, sono i principii morali; ma i suoi termini, i suoi confini, o signori, saranno forse immutabili al pari dei suoi principii, e sarebbe forse in nome del progresso che si vorrebbe circoscrivere il dominio della scienza ed il campo delle sue applicazioni? Cicerone definitiva la legge *ratio profecta a natura rerum*: dimodochè qualora le correlazioni delle cose e dei fatti umani si vengano estendendo, svolgendo e moltiplicando debba la legge naturalmente estendere il suo impero, e debbano trovarsi naturalmente ampliati i confini della scienza legislativa.

Ora se vi ha nell'odierna società un fatto incontestabile ed incontestato, gli è appunto quel continuo svolgersi, quel continuo estendersi, quel continuo moltiplicarsi delle relazioni internazionali; il che fa sì che i rispettivi loro interessi vengono quasi ad immedesimarsi, sicchè ne emerge fra i vari civili consorzi una tal quale solidarietà di fortune per cui ogni attentato diretto contro l'uno viene indirettamente a ferire l'altro, a minacciarne ed infermarne le condizioni di prosperità e di vita.

Ora se quest'articolo di legge, intorno al quale io ragiono, da una parte mette capo ai principii immutabili della morale, che sono pure i principii della scienza legislativa, e dall'altra riesce ad un ordine di fatti che, per la natura e la molteplicità delle relazioni internazionali, diventa ogni giorno causa di maggiore perturbazione e di danno per la nostra società, chi potrà dire quest'articolo di legge in nome della scienza legislativa, chi potrebbe dire che non sia nei termini che la natura delle cose segna alla legge, e come notava Cicerone, *ratio profecta a natura rerum*?

Per me, o signori, confesso che qualunque autorità scientifica potesse venire invocata contro quest'articolo di legge, io non saprei tenerne gran conto: i caratteri di giustizia, di opportunità che lo distinguono, lo rendono per me una vera espressione della coscienza sociale: io non sento veramente ripugnanza di sorta a votare questo articolo, perchè in ogni tempo e luogo, e sotto qualunque forma mi si chieda di punire l'assassi-

nio, il mio voto sarà sempre affermativo non una, ma dieci, ma cento volte.

L'articolo 2 mira a punire l'apologia dell'assassinio politico per mezzo della stampa, sia che l'assassinio venga espressamente approvato, sia che si cerchi soltanto di giustificarlo.

Io ben mi so, o signori, che il plauso dato al delitto è provocazione a delinquere, e che se vogliamo sperdere la mala pianta che dà frutti mortali, ci convien provvedere a che altri non possa impunemente diffonderne i semi funesti. Ma confesso che qui mi fa paura l'elasticità delle parole impiegate nella legge. Io non voglio pedanteggiare ora sul più o meno ampio significato che si possa dare alle parole apologia e giustificazione; ma mi giova avvertire che l'espressione di assassinio politico tanto nell'uso volgare, come nell'uso degli scrittori stessi è talvolta impiegata a significare fatti di natura così diversa ed anche opposta, da lasciare talora per lo meno in dolorosa perplessità il criterio del giudice. E nello stesso linguaggio della storia non vediamo talvolta impiegata questa espressione per significare la stessa vindice azione della legge, gli stessi pronunciati giuridici degli organi costituiti della giustizia sociale? Io confesserò che inutilmente ho cercato nella mia mente un emendamento per riparare all'incongruità, o piuttosto alla soverchia ampiezza di questa espressione. Desidero che altri corregga la legge in questa parte; e dove ciò non avvenga, io non potendo rinnegare il senso morale che la informa, voterò l'articolo, ma rassegnato, non certamente soddisfatto.

Il terzo articolo provvede a modificare la costituzione dei giurati, demandando la formazione delle liste ad una apposita Commissione, la quale vi procederà per scelta, mentre a tenore della legge attuale le liste vengono formate dietro estrazione a sorte.

Io dichiaro schiettamente che provo sempre una grande ripugnanza a toccare alle leggi organiche, tanto più quando ci si reca una riforma incompiuta; quando nel tempo stesso che ci si propone questa riforma incompiuta, si annunzia che in breve tempo saranno proposte più ampie e più larghe innovazioni; quando i mutamenti sono proposti sotto l'impressione di un fatto straordinario, o di una condizione di cose anormale e transitoria.

Ciò toglie, a mio avviso, alle leggi organiche quel carattere di stabilità che tanto conferisce alla loro autorità morale; ciò induce nella mente del legislatore una preoccupazione che, condensando la sua attenzione sopra alcuni punti, gli contende di egualmente esaminare tutti gli aspetti che ogni questione presenta; ciò nuoce alla unità di concetto così necessaria per stabilire l'armonia delle parti, e la logica e giusta correlazione fra tutte le disposizioni che una legge contiene.

Io consentirò col Ministero che se vi ha un reato che richieda nel giudice chiamato a conoscerne un criterio educato e sicuro, si è il reato di stampa: io consentirò ancora che ci vuole una mente per lo meno non digiuna delle varie discipline in cui si esercita il pensiero per

rettamente apprezzarne le manifestazioni, al cui valore tanto conferiscono ancora il colore, la gradazione e l'infinita varietà delle forme in cui il pensiero s'incarna. Io riconoscerò pure che il sistema dell'estrazione a sorte mal provvede ad assicurare nel giudice questi requisiti, che costituiscono la sua competenza intellettuale e morale. Ma ciò riconosciuto, e ciò confessato, dichiaro che respingerei quest'articolo di legge, domandando che a questi bisogni si provveda quando si procederà al completo riordinamento della materia, io respingerei, dico, quest'articolo di legge se potessi respingerlo senza che venisse ad essere reietta la legge intera.

Ora io passerò ad un altro genere di considerazioni.

L'onorevole presidente del Consiglio volendo, in altro recinto, procurare favore alla legge, ed ottenerne un voto di consenso, diceva che essa è, non dirò parte, ma naturale conseguenza del programma politico seguito dal Governo. Egli diceva che il principio di italianità, tradizionale alla politica di Casa Savoia, ma esplicitamente inaugurato nella politica subalpina dal magnanimo Carlo Alberto, quel principio in virtù del quale, egli diceva, il Governo intende di continuare, nella sfera della politica, l'impresa che andò fallita sul campo di battaglia, quel principio destò contro di noi presso una vicina potenza uno spirito di antagonismo, che la disproporzione delle forze relative potrebbe rendere pericoloso.

Egli soggiungeva, che quando esso fu assunto alla suprema direzione degli affari, trovò che le condizioni interne e la fiducia presso gli esteri Governi, così fortemente indebolite dal disastro di Novara, erano oramai ristaurate e ristabilite, mercè soprattutto la savia condotta e la compiuta lealtà del Governo e del Gabinetto presieduto dal nostro collega Massimo d'Azeglio.

Soggiunse, che in quel punto egli credette opportuno di dare maggiore svolgimento al principio nazionale acciuso nel programma del Governo, di afforzarne e ravvivarne l'azione; ma che in virtù appunto di quelle rivalità di una vicina potenza, alla quale poc'anzi io accennava, conveniva anzitutto afforzarsi col principio delle alleanze. Quindi i trattati di commercio, che per mezzo degli interessi materiali aprivano la via a più intime relazioni; quindi la nostra accessione alla lega occidentale; quindi il nostro concorso alla guerra d'Oriente, e il continuo scambio di buoni uffizi per cui il nostro Stato è entrato oramai nel concerto delle potenze europee.

Egli ne inferiva ancora che questa legge, dopo i casi atroci sopravvenuti, coll'attestare la ferma nostra volontà di preservare per quanto è in noi i Governi esteri da quei pericoli che potesse loro minacciare ancora uno scellerato delirio, questa legge, oltre il merito della giustizia, recava seco un titolo di utilità politica, perchè essa era un pegno di più dato agli amici, un vincolo di più stretto cogli alleati.

Io non intendo di discutere ora il programma politico del Governo, a cui ho fino ad oggi dato d'altronde il mio debole, ma costante appoggio. Io sono fra coloro

nella cui convinzione il principio di nazionalità non ha potuto mai andare disgiunto dal principio di libertà, e che quando videro l'onorevole conte di Cavour, il quale non se n'era per l'addietro dimostrato nè troppo zelante apostolo, nè troppo fervente campione, adottarlo nella sua pienezza e farne la base del suo programma politico, salutarono con gioia la sua assunzione al potere e fecero piano ai suoi divisamenti. Ed era naturale; poichè fin d'allora le varie parti politiche avevano potuto apprezzare nell'attuale presidente del Consiglio e l'acume dell'ingegno, e l'ampiezza della dottrina, e quella ricchezza e subitanità d'ispirazioni che in qualunque evenienza noi lasciamo mai in corto, non che una ammirabile e magistrale attitudine a volgere al fine bramato le discussioni parlamentari.

Di più, l'onorevole conte di Cavour in molte e diverse occorrenze aveva iteratamente proclamato sè essere uomo altamente positivo; e la parte nazionale alla quale veniva di continuo rinfacciato di lasciarsi governare dalle illusioni, dovette allegrarsi di vedere la propria bandiera passare fra le mani di chi saprebbe ritrarla dalla via delle avventure per costituirla sul vero e sodo terreno della politica: di chi saprebbe contrapporre in breve alle sue derise speranze i risultati positivi e palpabili di una direzione politica, sapiente e ponderata.

Io credo che non è giunto ancora il tempo di portare un adeguato giudizio sulla politica seguita dall'onorevole presidente del Consiglio. Per la mia parte, abbenchè anche tenuto conto di quei trionfi di opinione, che l'onorevole presidente del Consiglio reputa più importanti di molte battaglie guadagnate, abbenchè, dico, tenuto anche conto di questi trionfi, la messe dei risultati positivi non faccia finora veramente ingombro nel nostro campo, tuttavia non saprei pentirmi del concorso fedelmente prestato in passato, non saprei risolvermi a negarlo ora nel presente.

Forse un non lontano avvenire ci dirà se le previsioni dell'onorevole presidente del Consiglio siano state sagge, siano state fondate; un non lontano avvenire ci dirà se la parte nazionale abbia ad essergli debitrice di un grande e reale beneficio, ovvero di un'illusione di più avanita e perduta. Intanto io so che non è in potere d'uomo al mondo, in qualsiasi condizione esso si trovi costituito, fosse anche nella dittatura di un più forte e grande paese; non è, dico, in potere di uomo al mondo il forzare la mano al destino e far sorgere quegli eventi di cui egli possa avvantaggiarsi. Il compito dell'uomo politico è il prevedere questi eventi e di preordinare i mezzi opportuni onde trarne il migliore partito. L'avvenire, ripeto, ci dirà se questi eventi sono stati savia-mente preveduti, e se questi mezzi sono stati ben predisposti.

Intanto rispetto al presente io riconosco che l'essere usciti dall'isolamento politico, le buone relazioni incontrate, le alleanze contratte costituiscono le nostre condizioni migliori, e le rendono più propizie; e poichè questa legge asseconda e favorisce le nostre buone relazioni

all'estero, anche sotto questo aspetto essa ha un titolo di utilità che mi induce a votarla.

Poichè ho parlato di relazioni e di alleanze, io non saprei passarmela senza fare plauso a quella stretta colla Francia, con quella fra le nazioni di sangue latino, che per il terreno che occupa, il suo grado di coltura, per la sua forza, e per la natura del suo genio, è destinata forse un giorno ad essere il nucleo e l'anima di una grande federazione delle genti latine da contrapporre alla crescente compagine delle altre razze che si dividono l'Europa.

Diffatti, di fronte alla razza slava, la quale presenta la più gran massa riunita da un politico consorzio, e che ora ripete dai progressi della civiltà un aumento di potenza che non tarderà a rivelarsi; di fronte agli sforzi della razza germanica per dare coesione alle sue parti ed introdurre qualche unità nella direzione dei suoi interessi, sforzi attestati egualmente e dalla tumultuosa assemblea di Francoforte, e dall'azione ordinata e diplomatica dei suoi Governi nella questione dell'Holstein; di fronte all'instancabile attività che su tutti i punti del globo rivela l'influenza e la forza della razza anglo-sassone, convien credere che la razza latina dovrà pure un giorno riunire gl'intenti, e concentrare le sue forze, se pure dovrà non sparire dal mondo, e se le sue antiche glorie hanno a servire ad altro che ad ornarne la lapide mortuaria. Ma questa questione occuperà forse i nostri figli ed i nostri nipoti: per noi si tratta ora di nazionalità, di quel *porro unum est necessarium* che il rimpianto Cesare Balbo bandiva nel suo libro delle *Speranze*: io sto nelle cose presenti.

Ho detto che avrei votato questa legge; ho detto che non saprei ritirare al Governo nel presente il debole appoggio prestatogli finora: mi sia lecito tuttavia di esprimere alcuni desiderii, ed alcuni pensieri non immeritevoli forse di venir presi in considerazione da chi ha fra le mani il potere.

Un desiderio, che mi sembra anticipatamente giustificato da alcune confessioni, che il presidente del Consiglio rammenterà d'aver fatte in altro recinto, sta in ciò: che qualora le condizioni generali non rendano attendibili i grandi risultati politici, il Governo non isdegni di meglio curare e più attivamente promuovere quei vantaggi che possono ottenersi coi miglioramenti interni ed amministrativi. Nessuno contesterà, che quali siano per essere i casi, quale sia per essere l'istante in cui la fortuna avesse a porgere al nostro Stato il destro di migliorare la sua condizione politica per mezzo dell'azione, per quanto siano favorevoli le relazioni del Governo all'estero, il fulcro principale su cui egli dovrà appoggiarsi, gli elementi sostanziali di forza e di azione egli dovrà cercarli fra noi, dovrà trovarli nel consenso e nel concorso delle nostre popolazioni. Ora questo concorso e questo consenso dipendono dalla fiducia loro nel Governo, e la fiducia nelle promesse che riflettono l'avvenire non potrebbe esistere, non avrebbe carattere di sincerità se non ha fondamento in benefici reali, in benefici presenti.

Io non voglio arrogarmi di dire se la base di questa fiducia sia nell'attuale momento abbastanza larga, abbastanza sicura.

Un altro desiderio che ebbi già l'onore di esprimere in cospetto del Senato all'occasione di alcune interpellanze mosse al presidente del Consiglio nel giugno, credo, del 1856, è questo: che qualora il Governo creda utile di dare alla pubblica opinione una direzione qualsiasi, egli misuri l'impulso alla realtà dei bisogni presenti non alle eventualità future ed incerte. Oltre che in politica gli equivoci vogliono distruggere la fiducia, aggraverò che non è prudente consiglio il tendere l'arco troppo anticipatamente, con pericolo di trovare la corda in difetto al momento opportuno.

Voi sapete che nei popoli come negli individui, ai momenti di surrecitazione sogliono tener dietro periodi di prostrazione; tristo a noi se appunto in uno di questi periodi, la fortuna, e volesse schiuderci il campo all'azione, e offerirci l'occasione per migliorare, e stabilire le nostre sorti avvenire.

Riassumerò questi desiderii in due parole: attività e benevolenza nella politica interna; prudente fermezza e misura nella politica estera.

PRESIDENTE. Il senatore Persoglio ha la parola.

PERSOGLIO. Voglia il Senato permettermi di dire alcune brevi parole in appoggio del progetto di legge che sta in discussione.

Prima di tutto io riconosco che se il concetto di questa legge trae la sua origine da circostanze dolorose e terribili prodottesi all'estero, non è però l'effetto di estera pressione.

Accade noi rapporti delle nazioni ciò che nei rapporti delle famiglie. Quando un incendio scoppia in casa del vicino, e si corre pericolo di intiera distruzione, è consentaneo ai principii e sociali e di buon vicinato lo avvisare con uffizi amicali ai mezzi di impedire che pel nuovo accumularsi di materie incendiate, ne sorga il pericolo di nuovo incendio, i cui danni potrebbero propagarsi anche dove meno si teme. Chi esprime al vicino il desiderio che provveda come meglio crederà nella sua lealtà e prudenza a cotale pericolo non impone il suo volere; la maggiore potenza di chi invita a prendere in considerazione un dato pericolo non ha, a mio senso, altro valore che quello di mettere in maggiore rilievo la gravità dei fatti che succedettero, e le loro conseguenze qualora si riproducessero. Se altrimenti si volesse ravvisare la cosa pochi uffizi andrebbero esenti dalla taccia di pressione tra due Stati non perfettamente uguali in potenza.

E quando la *sostanza e la forma* di queste comunicazioni, come rilevo l'ufficio centrale, nulla contengono che leda, od anche solo adombri la dignità dello Stato a cui sono rivolte, quando vediamo che il Governo del Re si riceve queste comunicazioni non solo mantiene l'alta, e libera sua posizione, ma si fa con appropriati uffizi a ricercare, e rivelare dove esista la causa del male, e come si possano apprestare rimedi, e porge egli stesso e avvisi e consigli, il supporre pressione, sarebbe

un confonderla col giusto, e leale desiderio di scongiurare un pericolo che può divenire comune, la qual cosa lungi dal menomare la nazionale indipendenza può anzi grandemente conferire a rassodare, a mio avviso, quella sapiente e dignitosa politica a cui sono rivolte le cure di quel potente ingegno che è il presidente del Consiglio.

Un paese poi, o signori, che ora son pochi giorni ci offri il mirabile spettacolo di intiere popolazioni di varie provincie accalcate intorno alla persona dell'Augusto Monarca, ed immerse nel più vivo entusiasmo per la di lui presenza fra loro, ci dà la giusta misura del sentimento esclusivo di ogni straniera pressione, anzi dell'impossibilità di essa.

Passando alle disposizioni contenute nella proposta di legge, e cominciando dalla cospirazione contro la vita dei capi dei Governi esteri conviene riconoscere che si introduce nella nostra legislazione un reato nuovo.

Ma se è vero che tale reato non esiste nel nostro Codice, non è men vero però che è un fatto che ha intrinsecamente una grande malvagità: non è men vero ancora che verificandosi può recare non lievi danni al paese: nulla dirò della malvagità dell'atto che è troppo evidente: quanto ai danni possibili, essi consistono nel turbamento dei rapporti internazionali che può giungere sino all'isolamento, od a difficoltà nelle comunicazioni; nei rapporti interni poi i pericoli sono assai maggiori. Lasciamo che si cospiri impunemente contro la vita dei sovrani esteri, ed avremo ben tosto inaugurata la scuola dell'assassinio.

Questo in verità non è che un danno morale e non materiale: ma il prudente legislatore non deve egli tutelare con tutte le sue forze la pubblica moralità? Io ritengo che l'elemento cospirazione è il pessimo fra gli elementi demoralizzatori di un popolo, e che se senza incorrere pena si cospira contro la vita di un Sovrano estero, facilmente si giunge a non credere reato il cospirare contro il proprio Sovrano, e contro la patria.

Non è nuovo nel diritto penale il principio di considerare come reato il concerto di più persone all'oggetto di delinquere: che altro è il reato di associazione di malfattori scritto non solo nel nostro Codice, ma in tutti i Codici d'Europa salvo un reato che si commette col solo concerto fra più persone che risolvono d'accordo di commettere reati o contro le persone o contro le proprietà? Se si raffronta questo reato con quello della cospirazione si scorge che il principio che li informa è identico, risoluzione, concerto, tra più persone per condursi d'accordo a commettere reati; l'elemento di cui si compongono se è vario in quanto al numero, poichè per l'associazione di malfattori si richiede il numero non minore di cinque persone, e per le cospirazioni basta quello di duo, è però uguale nella sostanza, poichè tanto vale il concertare una risoluzione di agire per commettere un attentato nel che sta il reato di cospirazione, quanto il riunirsi ed organizzarsi per commettere reati nel che sta il reato di associazione di malfattori.

Vero è che in generale gli atti preparatorii di un

reato sinchè non possono caratterizzarsi come tentativo non sono soggetti a pena; ma vero è altresì che simili atti preparatorii quando escono dalla sfera del solo pensiero e si producono con segni e fatti esterni, i quali rivelano malvagio proposito, e pericolo sociale, entrano nel dominio del legislatore, e che il punirli, o lasciarli impuniti non è più che una questione di apprezzamento delle necessità sociali.

Perchè i legislatori penali tanto si preoccuparono, a cagion d'esempio, degli oziosi, e vagabondi, di chi fabbrica o ritiene armi insidiose? Perchè questi fatti esterni sono tutti una preparazione a reati, perchè il pericolo che corre la società se non si infrenano simili atti è tanto grave da turbare la pubblica tranquillità; perchè non può negarsi alla società il diritto di reprimere come reati *sui generis* certi fatti che conducendo a preparare altri reati attestano un disordine, ed un pericolo a cui debbesi ovviare.

La necessità poi di punire le cospirazioni delle quali si tratta sorge evidente se si considera che per la somma facilità delle comunicazioni che in oggi esiste tra le varie nazioni il cospirare fuori dello Stato ove si vuol commettere un attentato non è più che una speculazione. E in vero se il cospiratore non è molestato là dove cospira, se pel fatto di cospirare non si espone a pena, mentre se cospirasse nello Stato ove vuol commettere l'attentato sarebbe colpito da pena gravissima, può egli supporre che voglia privarsi di questo immenso vantaggio di assicurare cioè in tal guisa non solo la sua libertà d'azione, ma la sua stessa vita?

Il concetto adunque del progetto di legge riducendosi ad annullare e fare scomparire un premio d'assicurazione o d'incoraggiamento a scellerate imprese porta con sé l'impronta e della somma moralità, e della più sentita necessità. In addietro, o signori, non era necessario un cenno espresso di questo reato nelle nostre leggi penali, poichè con esse era punita in genere qualunque associazione non autorizzata dal Governo, la quale si occupasse di oggetti o religiosi, o letterari, o politici od altri. Queste disposizioni giustamente scomparvero dal Codice, perchè contrarie allo Statuto. Ma ad un tempo siccome la libertà non vuole essere abusata, nè tanto meno ridotta a strumento di male azioni, così è prudente consiglio quando vediamo che le cospirazioni si preparano in estere contrade e sono susseguite da spaventosi effetti, il provvedere con appropriate disposizioni a che un tale disordine, ove si producesse fra noi locchè spero non arriverà mai, non rimanga impunito.

Il secondo concetto della legge di che trattiamo, si è l'apologia dell'assassinio politico.

Questo reato è già scritto nella legge sulla stampa del 26 marzo 1848. Pure non mancò di sostenersi, e con molto calore la contraria tesi sino a che intervenne un giudicato della suprema Corte di cassazione che levò ogni dubbio al riguardo. Sarà egli dunque inutile l'articolo di legge proposto? No, anzi è della massima utilità in quanto che dovendo tali reati essere soggetti al

giudizio dei giurati è necessario che non possano i loro animi versare in qualche incertezza anche dopo la sentenza della Corte di cassazione, essendo ben noto come possa sempre ritentarsi la prova ad ogni rinnovarsi di casi.

È della massima utilità perchè anche ammesso il principio si nega poi sempre che in fatto vi esista apologia, che non si vuole vedere nè quando si qualificano *vili adulatori* del potere coloro che altamente disapprovano l'assassinio politico, nè quando si qualificano di *generosi* coloro che lo preconizzano sino a dichiararlo un *diritto d'insuperabile difesa*; quindi savio mi pare il definire che vi ha apologia non solo quando si approva, ma anche quando si cerca di giustificare il regicidio. È infine della massima utilità perchè la penalità poteva in qualche caso essere troppo minima avuto riguardo alla natura del reato.

Non è d'uopo di accennare come le perverse dottrine pubblicate col mezzo della stampa rechino le più funeste conseguenze in punto di moralità, e come fra le perverse dottrine primeggi quella di innalzare al grado di eroismo e di virtù l'assassinio, o di giustificarlo come l'esercizio di un diritto.

Passerò al terzo capo della legge che riguarda la riforma dei giurati.

Io non dissimulo che la legge attuale col creare giurati tutti gli elettori politici sancisce un principio troppo assoluto, quello cioè della perfetta capacità di qualunque elettore alle funzioni di giudice del fatto.

Per essere elettore basta il censo e l'età. Ma il censo non può nè attribuire capacità, nè farne prova. Il censo è una garanzia nel senso che chi lo paga ha interesse a mantenere l'ordine, è sino ad un certo punto fonte di un diritto, poichè chi contribuisce alle spese dello Stato è giusto che concorra a nominare i deputati che debbono approvare lo stanziamento delle spese. Ma fare di questa garanzia e di questo diritto una prova di capacità per giudicare è un pretendere dagli elettori più assai che non si richieda per l'esercizio dell'elettorato.

Ma si dice: chi ha capacità per eleggere deputati che votano tutte le leggi, cosa assai più vasta e difficile che non sia l'apprezzare un fatto, deve aver pur quella di fare il giurato.

Prescindendo dal raffrontare le diversità tra le leggi e le dichiarazioni di colpevolezza l'argomento starebbe se si dicesse: chi ha capacità d'eleggere deputati ha pur quella d'eleggere giurati: ma ognun vede che altro è il farsi un criterio per l'elezione di un buon deputato al che conferiscono non solo le nozioni proprie, e quelle che si possono facilmente da altri acquistare, con mille svariati mezzi in occasione appunto delle elezioni, ma altresì la riputazione, e la condotta politica e pubblica del candidato: altro è l'emettere direttamente, istantaneamente, e senza alcun mezzo di prender lume o consiglio, un giudizio sulla colpevolezza di un individuo in seguito ad un dibattimento giudiziario.

Io ammetto di buon grado che nessuno possa essere

giurato se non è elettore politico, quantunque la qualità di elettore non sia neanche richiesta per essere deputato, ma fare dell'elettorato politico la sola condizione di capacità, quando il più degli elettori politici sono tali per sola ragione del censo, non mi pare che corrisponda sufficientemente ai bisogni della giustizia che si vuole amministrare coll'intervento dei giurati.

Un altro principio a mio avviso poco consentaneo all'interesse della giustizia nella legge attuale, è quello che rimette alla sorte la formazione della lista dei giurati: si comprende l'estrazione a sorte colla facoltà delle recusazioni quando la lista dei giurati è formata in modo tale da escludere ogni dubbio di incapacità, ma lasciare in mano alla cieca sorte il formare la lista che può riescire composta se non per intero almeno in parte di incapaci, parmi che conduca direttamente a lasciar giudice dei reati di stampa il caso.

Io quindi fo plauso alle proposte contenute in questo progetto di legge, le quali tendono a condurre un migliore ordinamento nella istituzione dei giurati. L'esperienza farà vedere se questa innovazione produrrà buoni effetti.

Amico dell'introduzione dei giurati che è un portato delle libere istituzioni, sono però più amico ancora di una buona ed illuminata amministrazione della giustizia, la quale è la prima guarentigia della libertà, e non debbo dissimulare che nel mio modo di vedere, le condizioni di capacità, d'intelligenza, e d'imparzialità debbono essere portate in tale istituzione al massimo possibile. Essendo presso di noi l'istituzione dei giurati ristretta ad alcuni reati di stampa io potrei farvi una storia retrospettiva dei casi occorsi nel distretto nel quale ho l'onore di esercitare le mie funzioni.

Mi limiterò a dirvi che nel decennio di vita costituzionale e libera, il giornalismo divenne assai migliore che non fosse nei primi tempi, che la moderazione, ed i buoni principii anche in mezzo alla vivacità delle polemiche dei diversi partiti si fanno larga strada, che particolarmente nel tema che ci occupa nella presente legge, un solo giornale sui trenta o quaranta che si stampano nella capitale fu denunziato ai giurati per apologia di assassinio politico.

Aggiungerò che base e criterio del Ministero pubblico in punto di stampa fu ed è la massima temperanza; che le percosse del fisco caddero non mai sui partiti, ma sui reati; tant'è che se vi piacesse di consultare la statistica dei processi giudicati coll'intervento dei giurati trovereste che i due colori estremi quasi si pareggiano nelle accuse e nei sequestri, che se le condanne non corrisposero in proporzione, non è però che le risposte dei giurati potessero dirsi sistematiche, o figlie dell'influenza dei partiti; no. Tra giornali appartenenti al colore liberale avanzatissimo furono dai giurati dichiarati colpevoli in varie epoche nel 1849-1853, 1856.

In presenza di questi risultati, malgrado i difetti sopra notati, io sperava che come i giurati avevano sconfitto il socialismo che osava prodursi nei giornali con-

dannati, così avrebbero ridotto al silenzio l'apologia dell'assassinio politico.

Tre volte fu tentata la prova: le due prime sopra scritti isolati poco sparsi, e poco conosciuti, e per un attentato che per quanto fosse scellerato non mise a repentaglio la tranquillità dell'Europa; la terza sopra un giornale e per l'attentato del 14 gennaio. Tutte tre le volte la prova fallì.

La conseguenza delle dichiarazioni di non colpevolezza dei giurati, o signori, è sempre quella di dare un immenso risalto agli articoli, alle dottrine, ai principii che furono l'oggetto dell'accusa; la popolazione se ne commuove, la moralità se ne risente. Tentare altre prove, se falliscono, è accrescere a mille doppi il male.

Sentinella avanzata dell'ordine, ho emesso un grido che fu raccolto col presente progetto dall'onorevole guardasigilli, ed a cui il presidente del Consiglio volle fare benevola e troppo lusinghiera allusione in altro recinto del che lo ringrazio vivamente, pur protestando che appena io credei di compiere un mio stretto dovere di porre cioè in avvertenza il Governo del Re sulle gravi conseguenze che potevano temersi di quei giudicati.

Una sola osservazione mi rimane a presentare circa le disposizioni che riguardano i giurati nel progetto presentato, ed è la ricusabilità indefinita sino a che rimangano quattordici nomi.

Il Ministero pubblico non esercitando il diritto di ricusazione senza gravi motivi le sue ricusazioni sono sempre assai limitate. Ora ognun vede che quanto minore è il numero delle ricusazioni che si fanno dal Ministero pubblico, di tanto si accresce per l'accusato il numero delle ricusazioni che può fare; io temo per conseguenza che le posizioni rispettive delle parti non riescano perfettamente uguali come si richiede nei giudizi criminali; non oso pronunziare a tal riguardo un giudizio; esprimo solo un timore che la esperienza potrà forse dileguare.

Intanto concorrendo coll'ufficio centrale nel desiderare e sperare che manchino i casi di applicazione di questa legge, mi associo pure alle sue conclusioni per l'accoglimento di essa.

CAVOUÈ, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Signori senatori, dopo i notevoli ed eleganti discorsi che avete udito, superflua riuscirebbe l'impresa di volere difendere al vostro cospetto la legge che state esaminando, legge che riportò favorevoli suffragi dei molti vostri colleghi che costituiscono l'ufficio centrale. Ed invero l'onorevole senatore che ultimamente parlò, esaurì la questione legale e vi dimostrò nel modo il più splendido come fossero richiesti i vari provvedimenti rinchiusi nei vari articoli della legge.

Così pure l'onorevole Di Montezemolo considerando la questione specialmente dal lato politico, ve la espose in modo tale da rendere chiara ed evidente la necessità. Io quindi non sorgo a difesa del progetto sinora non attaccato e così ben difeso; sorgo soltanto onde appoggiare in certo modo le considerazioni politiche che sono state accennate dall'onorevole Di Montezemolo, e dare

loro una conferma non certamente di voce più eloquente, ma quella che posso dare ad esse a ragione del posto che occupo nei Consigli della Corona.

Ben si apponeva l'onorevole Di Montezemolo come questa legge, mentre provvedeva ad una necessità sociale, mentre adempiva ad un obbligo di giustizia e di moralità, era conforme al sistema inaugurato dai Ministri che furono formati tosto che il Re Vittorio Emanuele sali al trono; sistema che il Ministero attuale ha cercato e cerca di svolgere e propugnare.

Invero, o signori, se la nostra politica mira a svolgere nell'interno i liberi principii in modo fermo e prudente, essa mira egualmente all'esterno a fare prevalere una politica conforme ai veri interessi del nostro Stato e delle altre provincie d'Italia.

Questo scopo non si può raggiungere, questi intenti non si possono promuovere se non mercè la politica delle alleanze. Ciò venne riconosciuto dall'onorevole Di Montezemolo, nè può essere disdetto da chiunque abbia sulle cose politiche meditato.

Ora, o signori, io credo che a raffermare questo sistema delle alleanze molto giova l'attuale progetto di legge, molto giova la politica della quale esso è una conferma; politica che tende, come già ve lo dissi, a conciliare i principii di progresso e di libertà coi principii di moralità e di ordine.

Io credo, o signori, che noi possiamo constatare con due fatti la verità di quanto ho esposto. E per verità, se dopo l'attentato del 14 gennaio, se dopo le intemperanze della stampa che a quell'attentato vennero dietro (io non le voglio criticare quantunque le deplori), l'opinione europea parve un momento dimostrarsi rispetto al nostro paese ed al suo Governo alquanto severa, credo potere asserire che dopo la presentazione dell'attuale progetto di legge, dopo la discussione alla quale questo diede luogo, l'opinione pubblica europea si modificò grandemente a nostro favore. E non fu per noi lieve soddisfazione il vedere il nostro esempio (non l'esempio solo del Governo, ma quello del Parlamento e della nazione), additato dagli organi i più autorevoli della stampa a Governi ed a paesi del nostro molto più potenti.

Io credo quindi con ragione che la portata politica della legge è il principale argomento che deve muovervi o signori, a rendere alla medesima il partito favorevole.

Io non credo necessario di aggiungere molte parole, giacchè quest'argomento venne svolto, come ve lo dissi, con molta faccondia, con molto senno dall'onorevole Di Montezemolo. Solo ho creduto necessario il confermare quanto esso aveva accennato.

L'onorevole senatore tuttavia nel chiudere l'eloquente suo discorso, rivolgeva quasi un consiglio al Ministero. Egli ricordava con ragione che, se le alleanze erano opportune, necessarie, onde esercitare un'azione politica effettiva all'estero, vi era tuttavia un'altra condizione non meno opportuna, non meno necessaria, ed era che il Governo riposasse sulle larghe basi, non dirò della

popolarità, ma dell'armonia con i cittadini: essere necessaria non solo la benevolenza degli alleati, ma altresì il concorso dei popoli prodotto dalla loro soddisfazione.

Con ciò evidentemente egli accennava che all'interno la soddisfazione non era piena, il concorso non era unanime. Invero io non saprei negarlo; io sono costretto a riconoscere esservi nella nazione alcune persone, alcune classi le quali non sono pienamente contente.

Debbo riconoscere che se sonvi nella nazione molti individui, molte classi le quali appoggiano il Governo, le quali simpatizzano colla sua politica, vi sono pure persone e classi che alla politica del Governo contrastano, e che adoperano i mezzi legali che la Costituzione loro somministra onde promuovere un cambiamento di politica nel Governo.

Ma io credo che da questi non si possa fare (parlo del fatto, non delle cagioni di esso) del fatto dell'esistenza di partiti avversi al Governo un gravissimo appunto al Governo stesso; giacchè non credo che si possa citare esempio di popolo retto a libero reggimento, nel seno del quale non vi siano partiti che si combattano a vicenda. Pur troppo la diversità degli interessi, l'urto delle passioni produce in tutte le società, nelle antiche come nelle moderne, nella società del medio evo e nella società presente, dei partiti diversi, che si combattono più o meno acromente.

Io credo che l'onorevole Di Montezemolo non ci potrebbe citare nessuna nazione, nessun popolo nè in tempi antichi, nè in tempi moderni, nè in questo emisfero, nè nell'emisfero transatlantico, nel quale non sianvi partiti per lo meno altrettanto divergenti, altrettanto animati quanto i partiti che si combattono tra noi. Anzi, o signori, senza contrastare l'animazione dei partiti, io credo che se mettiamo a confronto quanto accade presso noi e quanto accade ora in paesi che hanno un sistema politico analogo al nostro, non scompariremmo al confronto.

Paragonate, a cagione d'esempio (io cito una grande nazione e troppo grande per offendersi del paragone), paragonate la discussione che ha luogo ora nel Parlamento inglese e dovrete riconoscere che nel nostro Parlamento vi ha molto più di moderazione, molto più di temperanza che non vi sia nel Parlamento inglese.

Paragonate la stampa dei due paesi: forse la stampa nostra più giovane ha, nelle forme, qualche cosa di più aspro, qualche volta alcun che di meno educato che non vi ha nella stampa degli altri paesi; ma vedete nella sostanza e troverete nella stampa inglese, anche nei giornali che per la loro ampiezza e per la mole dei capitali che vi impiegano e per il genio e talento con cui sono scritti, sono i più notevoli, troverete una passione, una intemperanza uguale se non maggiore di quella de' propri nostri giornali.

Io ho constatato un fatto senza volere esaminare le cagioni che l'hanno potuto produrre. Io certamente non contesto che per avventura la linea di condotta seguita dal Ministero possa avere contribuito a questo malcon-

tento, possa avere esacerbato alquanto i partiti. Il Ministero è composto di uomini, e quindi è soggetto ad errare.

Gli errori del Ministero possono avere contribuito alla esacerbazione dei partiti. Credo tuttavia che quella linea da esso seguita, quella linea nazionale all'estero, liberale all'interno, sia stata (parlo del complesso, lasciando a parte l'azione individuale del ministro), sia stata di tutti i sistemi politici che si possono mettere avanti, e sia tuttora quello atto a cercare il minor numero di malcontenti e ad esacerbarne il meno i partiti.

In fatti supponete che invece della linea da noi seguita, supponete per un momento che si fosse seguita un'altra linea politica, che si fosse rinunciato od almeno rimandato a tempo indefinito ogni aspirazione nazionale; supponete che all'interno si fosse, non voglio dire rinunciato, al progresso di libertà, ma fatto un punto assoluto, si fosse stabilito di fare una sosta nella via sulla quale si era mosso il piede nel 1848, ed io non esito a dire, che il malcontento sarebbe stato maggiore, ed i partiti sarebbero più esacerbati di quello che sono.

Riconosco, lo ripeto, che il Ministero ha potuto nei singoli suoi atti commettere errori. Ma appunto perchè nel nostro programma politico ci proponiamo un grande scopo, abbiamo obbligo di portare maggior cura per evitare questo malcontento, per ottenere l'assenso dei partiti. Quindi cercheremo di profittare dei consigli di cui ci fu cortese l'onorevole Di Montezemolo onde avere poi forza nell'attuare il nostro programma d'estera politica al quale con molto piacere vediamo avere egli dato il pieno suo assentimento.

La seconda sua idea si riferisce all'estera politica, e consiste nell'invitare il Ministero a proporzionare l'impulso che egli dà alla sua politica ai risultati probabili che egli può aspettarsi. Credo che questo sia il consiglio dell'onorevole senatore.

Questo consiglio espresso così in modo assoluto si appoggia sopra un ottimo pensiero, nè saprei certamente contrastarlo, e concorrerei coll'onorevole senatore, dicendo che l'impulso politico deve essere in proporzione con i risultati che si possono sperare in un avvenire imprevedibile. Ma la difficoltà sta poi nell'applicare questo principio; sta nel prevedere l'effetto dell'impulso, nel determinare l'effetto che l'indirizzo politico, che dà il Ministero colle sue parole, coi suoi atti, produce ed all'interno ed all'estero.

Un'altra difficoltà, ed è la più grave, sta nel determinare quali siano i risultati sperabili in un futuro imprevedibile in politica.

Il futuro è sempre circondato da molte tenebre, e lo sanno certamente gl'illustri senatori che sono della scienza storica ammaestrati, che la storia è solita ad improvvisare, che quindi è ben difficile, se non impossibile, il determinare la misura delle speranze che si possono concepire. Tuttavia riconosce l'onorevole Di Montezemolo, che si possono avere speranze, e delle speranze non prive d'ogni fondamento; quindi egli dovrà essere indulgente se noi, non potendo calcolare

matematicamente, ci lasciamo forse trascinare talvolta da questo sentimento di considerare l'avvenire dall'aspetto il più favorevole, e consideriamo queste speranze sotto auspizi maggiori di ciò che forse, se potessero essere calcolate matematicamente, si verrebbe a stabilire.

Io credo pure che se vi è un inconveniente non scervo di gravità nel dare un impulso troppo vivo, vi sarebbe altresì inconveniente, e forse inconveniente maggiore se l'impulso fosse troppo debole; perchè se le speranze e l'occasione di realizzarle si presentasse, il danno di trovarsi non preparati sarebbe, a mio credere, molto maggiore che il danno che ne nascerebbe quando queste speranze non venissero a realizzarsi.

Senza disconoscere, lo ripeto, il pregio del consiglio che l'onorevole senatore volle dare, lo prego a considerare queste due ipotesi, questi due casi, non che i loro effetti, e quindi a voler giudicare con qualche indulgenza il Ministero, se talvolta si lascia trascinare a spingere più in là le sue speranze di quanto la ragione lo richiederebbe.

Avendo così risposto alla parte non dirò critica del discorso tutto benevolo e lusinghiero dell'onorevole Di Montezemolo, porrò fine al mio dire manifestando la speranza che il Senato, sotto l'impressione dei discorsi che vennero pronunciati, vorrà dare a questa legge un unanime suffragio.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al senatore Della Marinora.

LA MARINORA ALBERTO. Dopo i discorsi che si sono fatti, io abbrevierò di molto quello che voleva dire, perchè specialmente mi voleva estendere sopra una questione che per me era importante, la questione cioè se vi fosse o non vi fosse veramente la pressione sulla presentazione di questo progetto di legge: io non insisto più su questo, poichè anche l'onorevole Di Montezemolo che è contrario...

Voci. No! no! È in favore!

LA MARINORA ALBERTO. Mi scusino, non ho bene inteso, perchè sono un po' lontano ed un po' duro d'orecchio. Ma ho bisogno di dichiarare che se io avessi il menomo dubbio che ci potesse essere stata pressione, io, signori, non bilancierei un istante a gettare in quell'urna uno di quei voti negativi che altre volte vi ho messo senza stare a guardare a chi siede là su quel banco. Io per conseguenza sono tranquillo sull'onore del mio paese, perchè non vedendo la pressione non vedo un disdoro per esso. Ma il disdoro io lo vedeva pure in un altro canto, io lo vedeva in quella stessa intemperanza dei giornali alla quale questo progetto di legge tende in parte a rimediare.

Io, o signori, non mi estenderò più a lungo sopra questo argomento; vi dirò solo che, essendo pronto fino dall'infanzia a dare la mia vita in campo aperto per il mio paese, e per il mio Sovrano, ed a dare la morte anche al nemico di loro, diventato il mio avversario, ho sempre abborrito qualsiasi altro mezzo di togliere la vita, o di vederla a togliere al mio simile; e tanto è vero che ho sempre biasimato il duello, quantunque in

gioventù abbia dovuto subire l'influenza di questo deplorabile pregiudizio.

Io, o signori, il duello l'ho sempre ritenuto per un delitto; ora io vi domando, ritenendo il duello per un delitto, cosa potrei dire di quelli che vogliono adoperare il veleno, il pugnale, che vogliono mettere la polvere sotto i palazzi e sotto le caserme per fare cento vittime in una volta, e di quelli che per uccidere un uomo che se ne sta tranquillamente seduto a fianco di una donna, gettano di quelle bombe che uccidono o feriscono centinaia di persone?

Signori, io non capisco come queste cose possono avere degli apologisti; eppure vi sono delle persone che si spacciano per pensare sul duello come la penso io, che si dicono amanti dell'umanità, che ogni qualvolta accade un delitto sono i primi nei loro giornali a farlo conoscere, ad invocare una pronta ed esemplare giustizia, e poi quando si tratta di pugnalarlo un Re sul trono od un ministro sulla soglia di un Parlamento, allora questi fatti diventano per loro dei fatti eroici degni di esempio alla gioventù.

Io in verità non capisco la differenza che questi vogliono fare tra il delitto politico ed il delitto ordinario; io questa parola di delitto politico vi confesso che non la capisco, come non ho mai capito quella di baionette intelligenti, e di cannoni che cominciano a ragionare: io questa parola non la so capire. Io il delitto lo misuro dalla gravità del fatto occorso; lo misuro dalla condizione delle persone contro le quali è rivolto; lo misuro dal numero delle vittime che ha fatte e dalla quantità di sangue e di lagrime che ha fatto spargere. Io dunque approvo, ed anzi sono più che contento di vedere che questo progetto di legge metta fine a quegli articoli i quali fanno l'apologia dell'assassinio.

Mi resta ancora a trattare un'altra questione, quella dei giurati, e su di essa pure io sarò breve.

I miei onorevoli colleghi che siedono nel Senato da quattro a cinque anni a questa parte si ricorderanno che in quest'intervallo di tempo venne in questione l'affare dei giurati. Io allora presi parte alla discussione e parlai non tanto sulla condizione dei giurati presso di noi, quanto e più specialmente di quelli di un paese da me molto visitato o studiato, cioè della Sardegna, ove sulla quantità delle persone che sarebbero chiamate a fornire gl'individui per i giurati una gran parte non sanno nè leggere nè scrivere; e se la memoria non mi tradisce mi pare d'avervi allora riferito un fatto che mi è occorso colà circa trenta anni fa.

Avendo avuto una discussione con un sindaco di un paese della Sardegna, per un cavallo zoppo io credo, egli mi fece una minaccia, e per dirmi che scriverebbe all'autorità superiore, mi disse: *Ebbene, signore, io ne scriverò a Madrid.* Egli si credeva ancora di essere sotto la dominazione di Spagna, che aveva cessato 113 anni prima. Ora vi domando io che cosa troverete negli amministrati di stoffa da fare dei giurati, se un sindaco dice dei simili spropositi di storia patria. Vi citerò un altro esempio; permettetemi, sarò breve.

Nello stesso tempo all'incirca io fui ospitato da un reverendo canonico, e durai fatica a fargli capire l'impossibilità assoluta, la inconvenienza di quello che egli credeva, che cioè i tre Re Magi andando a Betlemme ad adorare Gesù bambino, avessero fatto abbeverare i loro cavalli appunto ad un pozzo nella sua città. (*ilarità prolungata*) E l'indomani non ebbi niente di più pressante che di andare a cercare di questo pozzo (*ilarità*), e lo trovai: vi erano delle donne che lavavano cenci, e domandato ad esse come si chiamasse quel pozzo, mi dissero che si chiamava il pozzo dei tre Re Magi. (*ilarità prolungata*) Mi si disse poi che il Capitolo di quella città ogni anno al giorno dell'epifania andava a fare il giro di quel pozzo in commemorazione di quel fatto. (*ilarità*)

Ora io vi domando se in una popolazione di 7000 persone che compone quella città, e nei paesi circconvicini vi regnano degli spropositi tali di geografia e di storia (perchè bisogna pensare che non si conosceva quel gran tratto di mare che divide l'isola dalle coste della Siria e della Giudea, o che si supponeva che i cavalli dei tre Re Magi fossero cavalli marini e cavalli di terra), quale stoffa vi troverete per avere dei giurati che dovranno giudicare sopra un oggetto che riguarda alla storia od alla geografia, come sono generalmente le questioni politiche.

Mi diranno che parlo di trenta anni fa, e che d'allora in poi l'istruzione si è molto diffusa. Ed io sono il primo a dire e dichiarare altamente che quel paese ha progredito immensamente in questi ultimi anni; anzi dico di più, cioè che in questi dieci anni ultimi ha progredito di più di un mezzo secolo.

Ma supponiamo adesso ancora che l'istruzione di quel paese sia al livello della istruzione del nostro, supponiamo che vi sia la stoffa in tutti i luoghi per fare questi giurati, ciò non impedisce a mio parere che dal giudizio dei giurati in materia di stampa non si abbia ciò che io chiamo *giustizia giusta*. La ragione che mi fa credere che non si otterrà mai un giudizio ben ponderato, è quella delle passioni politiche. Non ci è che da prendere la statistica di tutti i processi di stampa per vedere come in questi dieci anni vi sia un numero spropositato di assolutorie per quelli di un partito, e vi sia al contrario un numero spropositato di condanne per quelli del partito contrario, al quale dichiaro di non appartenere. La ragione è questa: che i partiti non ragionano mai. Ma non vi è solamente questa ragione: ve ne è un'altra, mi permetta il Senato di dirlo, ed è questa. Il giuri voi lo chiamate giudice del fatto. È vero. Un uomo chiamato a giudicare di un fatto può dire veramente in coscienza il suo giudizio. Per esempio, può giudicare se un tale ha cavato di tasca una pistola e l'ha sparata contro un altro. Questo è giudice del fatto, e lo capisco, capisco cioè che possano valersene i tribunali. Ma, o signori, il reato di stampa per me non è già reato di fatto; è un reato di detto. E dal detto al fatto ci passa un gran tratto! (*ilarità*) Certo! Il giudice del fatto è chiamato a giudicare, non sopra un

fatto, ma sopra una idea di un articolo, sopra il valore dei nomi, come si giudicherebbe di un colore, come si giudicherebbe di un gusto *de quibus non est disputandum!*

Io dunque credo che in qualunque modo si faccia si avrà sempre un giudice men buono, fino a tanto che non si voglia ricorrere a quelli che hanno passato la loro vita a studiare la legge, a quelli che sono veramente indipendenti ed estranei alle passioni politiche. Ma, o signori, io non voglio entrare in questa questione. Come vi ho detto, io ho approvato i due primi articoli della legge per la repressione dell'apologia dell'assassinio. Quanto ai giurati io mi confido nel tempo. Il cambiamento che si è fatto ora mi fa credere, anzi mi dà quasi la certezza che se ne faranno altri; per conseguenza io voto questa legge deplorando che non sia stata presentata tre mesi prima, perchè, a mio parere, avrebbe forse risparmiato al paese una umiliazione in faccia all'estero, di cui ha dato un cenno il signor presidente del Consiglio.

CAVOU, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Mi perdoni! Io non ho detto questo. Ho detto che dopo l'attentato del 14 gennaio le polemiche dei nostri giornali diedero luogo a giudizi severi sulla nostra stampa; ma per contro dissi che la condotta del paese, del Parlamento, del Governo, aveva talmente modificato quei giudizi, che in ora quell'opinione ci è molto, ma molto favorevole.

Non credo che per essersi portato un giudizio sfavorevole sopra un fatto, ed anche sopra alcuni fatti, si possa dire che il paese sia stato umiliato. Parmi adunque che le parole di cui si è servito l'onorevole La Marmora manchino di esattezza, e forse anche di proposito.

LA MARMORA ALBERTO. Io dunque ritiro queste parole; dirò solamente che, a parer mio, vi è stato umiliazione per il paese fin tanto che non si è presentata questa legge.

CAVOU, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Ah!

DE FORNATA, ministro di grazia e giustizia. Signori, non avendo alcuno degli onorevoli preopinanti combattuto il progetto di legge sottoposto alle deliberazioni vostre, al quale accordarono anzi l'autorevole loro appoggio, dimostrandone viemmeglio con validi argomenti la politica convenienza non solo, ma anche la giustizia dal lato giuridico, io non avrei più nè bisogno nè ragione di prendere la parola; tuttavia siccome potrebbe sembrare a taluno men dicevole, che serbisi un assoluto silenzio in questa discussione dal ministro che ebbe l'onore di presentare il progetto medesimo, io mi accingo a dire poche parole per ringraziare anzitutto gli onorevoli preopinanti, e per sgombrare inoltre alcuni dubbi che essi, quantunque disposti a rendere il partito favorevole alla legge, pur non dissimularono essere sorti nell'animo loro.

L'onorevole Di Montezemolo mentre approva il concetto dell'articolo 2 esprime tuttavia il timore che la parola *assassinio politico*, come avente un senso troppo

largo, dare possa nell'applicazione della legge luogo a controversie. Io non posso in modo veruno persuadermi che vi sia chi nutrire voglia un dubbio sul significato della parola *assassinio politico*, con cui intendesi appunto l'assassinio commesso per causa politica. Questo è il naturale senso di tale espressione. In questo modo è l'articolo inteso e dal Governo che propone la legge e dal Parlamento che l'approva.

Opponevasi che in altri sensi viene pure tale parola adoperata, ed accennossi perfino che essa si usò anche ad indicare decisioni profertesesi in tempi agitati e burrascosi dai tribunali, e che dai partiti contro cui si pronunciarono vennero come meno giuste con simile frase stigmatizzate. Io non ignoro, o signori, che qualificazioni siffatte vennero lanciate: nessuno però vorrà quindi inferirne che nel comune e naturale significato della parola si possa dire compreso quello che colla medesima si volle con abusivo traslato esprimere in certe peculiarissime circostanze; e troppo io confido nel senno dei nostri tribunali per temere che alcuno di essi voglia mai la espressione *politico assassinio* tant'oltre estendere da abbracciare anche i fatti suindicati.

Dichiarava inoltre l'onorevole Di Montezemolo che esso era anche disposto ad approvare l'articolo 3 della legge con cui si modifica l'organizzazione dei giurati, ma contemporaneamente esprimeva il rincrescimento che si faccia una riforma parziale, e che non siasi differita la medesima all'epoca in cui venga il giuri definitivamente costituito ed organizzato estendendolo, siccome è nello intendimento del Governo, anche ai reati comuni.

Mi consenta l'onorevole preopinante di osservargli che questa legge, mentre provvede ad un bisogno urgente, e da tutti riconosciuto, servirà nel tempo medesimo come di esperimento appunto per la futura generale e definitiva riorganizzazione del giuri. Ed invero, o favorevoli ne saranno i suoi effetti, ovvero non risponderanno essi alle da noi concepite speranze. Nel primo caso chi non vede come ci verrà fornito un valido ed efficacissimo argomento accennando alla buona prova da essi fatta ed alla convenienza perciò di estenderli pur anco ai reati comuni? Noi verremo così a togliere di mano agli avversari del giuri l'arma di cui servono maggiormente adducendo gli inconvenienti che in tale istituzione la pratica rivela, ed appunto con la eloquenza dell'esempio ne combatteremo le opposizioni. Che se i risultamenti ci saranno contrari, ebbene in allora non ci tornerà meno utile l'acquistata esperienza, imperocchè noi potremo di essa valerci per adottare nella organizzazione del giuri tali temperamenti da cui, mentre non siano i benefici di istituzione siffatta diminuiti, vengano tuttavia eliminati quei difetti e quei vizi che in essa siansi riconosciuti esistere. E nell'un caso adunque e nell'altro è pur sempre assai utile ed opportuna questa parziale riforma.

L'onorevole Persoglio manifestava anche esso un altro timore. A suo credere l'estensione propostasi in questa legge del diritto di ricusazione può tornare

troppo vantaggiosa alla difesa, dacchè, essendo il Ministero pubblico assai parco nell'esercitare una facoltà siffatta e solo per gravissime cause usando di escludere alcun giurato, da questa sua temperanza ne può derivare alla difesa in questa parte una soverchia larghezza. A dire vero non è questo, a mio avviso, un grande inconveniente, e anzi quanto maggior latitudine si concede nel diritto di ricusazione, tanto più debbono esserne lieti coloro che non senza qualche ripugnanza ammettono il sistema della scelta dei giurati in questa legge dal Governo proposto; imperocchè maggiore garanzia si concede all'accusato dalla maggiore facoltà di ricusare i giudici del fatto. Nè hassi a temere che quindi possa derivarne un detrimento alla retta amministrazione della giustizia; imperocchè troppo è lo zelo e la oculatezza del Ministero pubblico per non essere convinti che ove mai dalla parsimonia sua nel ricusare i giurati derivasse un abuso alla pubblica cosa noiva, esso vi porterebbe tosto facilmente rimedio servendosi dal canto suo di quel diritto che la legge gli consente provvondendo che in uguali porzioni dalla accusa e dalla difesa si eserciti la ricusazione. Non parmi quindi che da questa maggiore ampiezza possano i temuti inconvenienti derivare.

Finalmente l'onorevole La Marmora esprime egli pure dei dubbi sull'applicazione di questa legge nell'isola di Sardegna. Egli diceva che colà l'istruzione è poco diffusa e ci raccontava alcuni fatti per dimostrarci che in alcune località di quell'isola vi sono alcune persone cui si può assolutamente considerare come prive di ogni coltura. Però mi si conceda il credere che questi non siano se non casi isolati ed eccezionali da cui malamente si può inferire delle condizioni intellettuali di quella nobile parte del regno: ed io sono lieto di potere addurre al Senato convincenti prove a conforto della mia opinione. Quando si istituirono i pubblici dibattimenti nelle cause criminali nutrivansi gravi timori che, applicando un tale sistema alla Sardegna, troppo ne dovesse l'amministrazione della giustizia soffrire. Avocandosi in dubbio che i testimoni avrebbero osato deporre o semplicemente presentarsi al tribunale e temendosi quindi che si sarebbero create nuove ed insuperabili difficoltà per l'accertamento dei reati.

Ebbene, o signori, la statistica ci prova che il numero proporzionale delle condanne è al giorno d'oggi in Sardegna maggiore che non lo fosse quando vi era il procedimento segreto, ed è dalle relazioni dei magistrati che amministrano la giustizia nell'isola di Sardegna dimostrato che i testimoni colà non meno che in terraferma adempiono convenevolmente al debito loro; perchè, lo ripeto, nell'isola non meno che nel continente uguale è il rispetto alle leggi ed alla giustizia.

Ma fossero pur fondati questi timori, si avrebbe da ciò appunto un motivo di più per accettare la legge proposta che io mi congratulo di vedere disposto l'onorevole preopinante a l'approvare. La legge sulla stampa esiste anche al dì d'oggi in Sardegna. Secondo la medesima i giudici del fatto sono estratti a sorte, e vera-

mente può esservi qualche timore che possano sorgere inconvenienti, come da lui si accennava.

È là dunque più urgente che nelle altre parti del regno la riforma che vi proponiamo, giacchè col mezzo della scelta si riuscirà ad allontanare quelli a cui alludeva l'onorevole preopinante, e confido pertanto che dileguatisi i timori manifestati la legge sarà votata con l'intimo convincimento che essa produrrà l'effetto che tutti desideriamo, il trionfo della giustizia.

DE CARDENAS. Dopo le considerazioni d'alta politica che hanno fatto gli altri che sono entrati anche nella materia legale, io mi restringo ad un semplice punto che vorrei mi fosse dilucidato, e questo non è che una apparente contraddizione (dico apparente perchè forse è soltanto ai miei occhi) e mi lusingo nella saviezza dell'ufficio centrale, o del signor ministro che sapranno illuminarmi sopra questa apparente contraddizione che trovo fra il primo ed il secondo articolo della legge.

Col primo articolo si punisce il conato di un assassinio politico contro il solo capo di un Governo forestiere, sia Sovrano o presidente, però contro il capo solo.

Col secondo articolo si punisce l'apologia, la lode, l'approvazione, la giustificazione di questo stesso conato, non solo contro il capo ma contro qualunque persona.

Noi siamo dunque al caso che se nel nostro Stato alcuno volesse macchinare un complotto simile a quello che tolse la vita all'illustre Pellegrino Rossi, se si macchinasse nel nostro Stato un attentato simile a quello che ebbe luogo il 6 febbraio 1853, per le vie di Milano, quello che avesse organizzato un simile attentato, che lo avesse combinato nel nostro Stato, che vi avesse dato cominciamento, se accusato, sarebbe assolto; anzi il Ministero pubblico non lo potrebbe neppure accusare, mentre invece colui che lodasse od applaudisse a questo fatto medesimo, sarebbe accusato e quindi condannato ad una pena da cui l'autore principale, benchè qui colpevole, rimarrebbe immune.

Nè questo si può dire un caso semplicemente ipotetico. L'abbiamo verificato negli scritti medesimi del troppo tristamente famigerato Orsini. Egli ci narra che organizzava, non so bene se in questo Stato, od in altro paese d'Italia, un complotto per togliere la vita proditoriamente e nel medesimo giorno a tutti i capi dell'esercito che allora stanziano in Milano. Egli, naturalmente narrando cosa fatta da lui medesimo, la lodava come un alto concetto, come il migliore che si potesse seguire per ottenere il suo scopo, che egli dichiarava giustissimo, se non altro per la santità del fine. Con questa legge alla mano non si sarebbe potuto nel nostro Stato accusarlo pel reato, per l'iniquità di assassinare tante persone a tradimento; ma sarebbe stato invece condannabile e condannato per avere detto che questa cosa era buona, era giusta ed onesta.

Io spero, che l'ufficio centrale od il Ministero vorranno spiegare questa apparente contraddizione che a primo aspetto mi pare di scorgere.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole preopinante crede vi sia una contraddizione tra

l'articolo 1 del progetto con cui si punisce tassativamente la cospirazione contro la vita dei Sovrani e dei capi dei Governi esteri, e l'articolo 2 col quale si punisce l'apologia dell'assassinio politico, sia che cada sulla persona di un Sovrano, sia anche di un ministro, od altro cittadino per causa politica. Io mi affretto a dichiarare che qui non vi ha contraddizione di sorta. È vero che coll'articolo 1 del progetto di legge in discussione non si punisce la cospirazione se non quando ha per oggetto non la forma di un altro Governo, non una persona diversa dal Sovrano o capo di un Governo estero, ma bensì l'assassinio di quest'ultimo. Ed ovvia ne è la ragione perchè quanto alla forma di reggimento ogni Stato debbe tutelare se stesso, e la migliore difesa consiste nel governare nell'interesse della nazione, unico modo con cui si tolgano i pericoli delle cospirazioni e rendansi queste impossibili. Quanto poi alle persone private non si può ammettere come reato la semplice cospirazione, perchè ciò sarebbe contrario ai principii giuridici. Che se questa si punisce quando concerne la vita dei Sovrani, ciò si fa perchè è appunto nel regicidio che la cospirazione ha luogo, usandosi in tal caso per la importanza del fatto di previamente concertarlo, mentre invece ciò non avviene, trattandosi di un semplice assassinio di un privato. In questa ultima ipotesi si preparano i mezzi, si tenta la perpetrazione del reato; ma allora non vi ha bisogno di una legge perchè vi ha già nel Codice una pena non solo contro l'*assassinio mancato*, ma anche l'*assassinio tentato*; manca solo la pena contro la cospirazione; se non che questa non avendo mai luogo, nè essendovi esempio che una se ne ordisca per l'assassinio di un privato, non è il caso di farne oggetto di sanzione penale. Quand'anche potesse mai accadere (ciò che ripeto è senza esempio), che si facesse una cospirazione per l'assassinio di un privato, siccome questo caso sarebbe rarissimo, non vi sarebbe interesse sociale di stabilire per un fatto eccezionalissimo una pena.

Diverso è il caso quanto all'apologia dell'assassinio. L'apologia dell'assassinio abbia esso per oggetto la vita di un sovrano, oppure anche di un altro cittadino, per motivi politici, è ciò che si vuole punire, per impedire la propagazione di dottrine che offendono la coscienza pubblica, guastano il senso morale delle popolazioni, e rendono più facile la perpetrazione di questo esecrabile reato.

Quindi dichiaro che la punizione della cospirazione è limitata al caso in cui questa abbia per oggetto la vita di un sovrano, ma non è bene che si debba anche a ciò limitare la punizione dell'apologia, che è sempre pernicioso, qualunque sia la causa dell'assassinio.

Io confido che queste spiegazioni avranno convinto l'onorevole preopinante dei motivi per cui si è diversamente disposto in un caso e nell'altro e come non siavi contraddizione di sorta tra l'articolo 1 e l'articolo 2 del proposto schema di legge.

FABINA. Non era mia intenzione di prendere la parola in questa importante discussione dopo quanto

venne, e qui e nell'altro recinto del Parlamento, così luminosamente detto; tuttavia l'onorevole presidente del Consiglio avendo chiesto l'approvazione unanime di questa legge, ed a questa unanimità non potendo anche io aderire, credo dovere mio il dire brevemente le ragioni per cui mi è impossibile di aderire al desiderio del Ministero.

Non è certamente mio intento, signori, di fare l'apologia dell'assassinio qualunque sia, politico o no, molto meno di fare una critica della politica del Ministero, alla quale pienamente io aderisco; ma le disposizioni della legge, considerate nell'intrinseca loro espressione e natura, sembrannmi tali, che io assolutamente non posso prestarvi a dare ad essa favorevole il voto mio.

L'articolo 1, infatti, punisce i fatti preparatorii del delitto: quest'articolo venne a creare una novità, a mio credere, nel diritto penale: imperocchè se fin qui si è sempre colpito colla sanzione penale l'attentato, cioè l'atto col quale si comincia l'esecuzione del delitto, tutti i trattatisti del diritto criminale sono d'accordo nell'escludere gli atti preparatorii per due principalissime ragioni: primo, perchè questi atti non sono interamente e necessariamente legati coll'esecuzione del delitto che solo si vuole punire; in secondo luogo, perchè tra gli atti preparatorii e l'atto che comincia l'esecuzione del delitto, può intervenire il pentimento di colui che vuole commetterlo, e quindi egli può volontariamente astenersi dal commettere il delitto che si vuole castigare.

Questi due motivi sono inerenti alla natura delle cose, a quella natura di cose, la quale, come ottimamente diceva il mio amico il senatore Di Montezemolo, deve sempre avere in mira nel determinare i delitti e le pene che li colpiscono; ma questa natura di cose non vuole essere desunta dalle circostanze estrinseche, ma sibbene da quelle intrinseche al fatto che si vuole colla penale sanzione punire.

Per questi motivi pertanto non potrei dare il mio voto favorevole alla disposizione contenuta in quest'articolo primo. Nemmeno potrei darlo alla disposizione dell'articolo secondo, nel quale in sostanza si punisce l'apologia e la difesa di un delitto, il quale non è definito. E che definito non sia, o signori, voi ne avete avuta la prova testè, poichè mentre il senatore De Cardenas intendeva per assassinio politico quello del solo capo dello Stato, l'onorevole guardasigilli invece l'estendeva a qualunque altro individuo, l'assassinio del quale fosse determinato da politici motivi.

Non è mia intenzione di entrare a discutere se l'una o l'altra delle due opinioni debba sembrare più giusta e debba approvarsi, ma bensì di dimostrare che voi punite l'apologia e la difesa di una cosa, la quale non è per legge definita. Ora se non chiaramente intendono questa espressione di delitto politico uomini colti come il guardasigilli ed il senatore De Cardenas, molto meno l'intenderanno quei giurati tanto criticati ai quali è domandato su questa cosa il giudizio; voi dunque avrete creato necessariamente l'incertezza nell'animo

di coloro che sono chiamati a decidere; per conseguenza anche a questa parte non saprei rendere favorevole il mio voto.

Nè mi si dica che, qualunque sia l'assassinio, egli è immorale: io ne convengo, o signori, e ne convengo pienamente, ma allora chiederò a voi perchè avete posto l'epiteto di *politico* nella legge, perchè non avete semplicemente detto: l'apologia dell'assassinio, la difesa dell'assassinio sarà sempre punita? Forse che il parricida che armò la mano contro il proprio padre, è meno infame di colui che prende parte ad uno sconvolgimento politico mediante assassinii?

Io credo che il reato sia ancora maggiore in colui che viola, non solo la legge sociale, ma anche la naturale, e conseguentemente trovo che se si vuole veramente punire tutti gli atti delittuosi, è vizioso e superfluo l'epiteto di *politico*, che nell'articolo secondo si legge, e per l'incertezza che ingenera, o per l'esclusione che dà a qualsiasi altro assassinio, onde io rifiuterò il mio voto anche al secondo articolo.

Lo rifiuterò infine alla parte relativa ai giurati, in quanto che se si deve toccare quest'istituzione, io credo che la si debba toccare radicalmente, e non in questa circostanza. Di più io credo che, dal momento che si dubita che i giurati attualmente chiamati a decidere siano sufficientemente colti per portare giudizio sui fatti di stampa relativi a questo genere di cose, allora non si debba più lasciare libero a coloro che devono formare le liste di mettervi tanto gli ignoranti come i colti; ma si debba, per evitare l'inconveniente della poca scienza dei giurati, prescrivere quali saranno le norme, perchè abbiano la scienza sufficiente, e non lasciare la scelta all'arbitrio di una Commissione, che può a piacere includere od escludere dalla lista i giurati più colti ed istruiti. Per conseguenza, anche a questo riguardo, trovo che la legge non raggiunge lo scopo; essa mi pare viziosa, e nella mia coscienza non posso accordarle il mio voto.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io non sorgo...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) La parola spetta al senatore De Cardenas per un fatto personale.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io voleva dire due parole soltanto.

DE CARDENAS. Io ho domandata la parola semplicemente per spiegare quanto ho detto, che forse non mi sono bastantemente spiegato, perchè sono stato frasteso dal preopinante. Io non ho mai dubitato cosa potesse riguardarsi per assassinio politico, o per apologia dell'assassinio; il mio discorso è semplicemente stato per riguardo alla contraddizione dell'infiggere pone all'apologia di un fatto, il quale non sarebbe poi punibile dalla legge medesima che ne condanna l'apologia, come è appunto il tentativo di assassinio verso un individuo il quale sia agente, ma non capo di un Governo straniero.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io non sorgo per combattere il discorso dell'onorevole Farina,

TORNATA DEL 1° GIUGNO 1858

perchè parmi che agli argomenti da lui addotti siasi già abbastanza in questo ed in altro recinto risposto. Mi importa solo di rettificare un errore nel quale egli è caduto. Esso osservava essersi dichiarato che per assassinio politico s'intende non solo l'assassinio di un sovrano estero, ma qualunque altro commesso per causa politica; perchè allora questa limitazione? Voi volete impedire l'apologia dell'assassinio commesso per causa politica, e permettete poi che si tessa l'apologia di qualunque altro assassinio, anche del parricidio.

Se le cose fossero come le suppone l'onorevole preoccupante, io confesserei che vi sarebbe una contraddizione ed una immoralità. Ma il vero si è che il preoccupante versa in errore: l'articolo 24 della legge sulla stampa punisce l'apologia di qualunque fatto dal Codice penale dichiarato crimine o delitto, e l'onorevole Farina non metterà certo in dubbio che un assassinio qualunque, un parricidio, a cagion d'esempio, come egli diceva, sia un crimine; che se proponsi in questa legge di specialmente definire e punire l'apologia dell'assassinio politico la ragione la adduceva nell'esordire della discussione l'onorevole Persoglio osservando che fuvvi chi credette non cadesse l'assassinio politico sotto il disposto dell'articolo 24 della legge sulla stampa, e si potesse conseguentemente fare l'apologia di esso, men-

tro che nessuno dubitava fosse quella degli altri crimini o delitti vietata.

Quest'opinione era erronea, la Corte di cassazione l'ha condannata. Ma dacchè si è sollevato, in cosa tanto grave e di tanta importanza, il dubbio, si credette di doverlo con una espressa disposizione di legge troncare. Perciò nell'articolo 2 si è specialmente contemplata l'apologia dell'assassinio politico, benchè nessuno dubiti o nessuno possa dubitare che la legge vietava già, e continuerà a vietare sotto la sua penale sanzione l'apologia dei crimini qualunque essi siano.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore dell'ufficio centrale, qualora voglia parlare.

SCLOPIS, relatore. È abitudine, se non dovere del relatore della Commissione di riassumere le cose discorse...

PLESSA. Io desidererei ancora parlare, e forse a lungo, epperò proporrei che si rimandasse la discussione a domani.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Allora io prego il Senato di volersi radunare domani alle due precise, e dopo la discussione di questa legge, vi sarà quella relativa all'amministrazione del debito pubblico.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.